



NOVITA LEGISLATIVE



IMPOSTE SUI REDDITI



IVA E IMPOSTE INDIRECTE



DOGANE



ACCISE E IMPOSTE SULLA PRODUZIONE
E SUI CONSUMI



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO
direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailinglist.

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 83884/2021 - Differimento al 1° ottobre 2021 del termine per l’obbligo di adeguamento dei registratori telematici alle nuove specifiche tecniche

Con riferimento all’obbligo di memorizzazione e trasmissione di dati dei corrispettivi telematici, introdotto dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 83884, del 30 marzo 2021, ha differito - dal 1° aprile 2021 al 1° ottobre 2021 - l’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri denominato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - giugno 2020” e, quindi, di adeguamento dei registratori telematici (“RT”) a questo nuovo tracciato. Fino a tale data sarà ancora possibile trasmettere i dati attraverso la versione precedente del tracciato (versione 6.0).

Il differimento è giustificato dalle difficoltà sorte dalla situazione emergenziale del Covid-19 e ha accolto le richieste delle associazioni di categoria.

Direttiva 2021/514/UE (c.d. direttiva “DAC 7”) - Gestori piattaforme digitali

La DAC 7 prevede che i gestori delle piattaforme digitali comunichino i redditi percepiti dai venditori sulle loro piattaforme. Gli obblighi di comunicazione riguarderanno, tra le varie, le locazioni di beni immobili, l’erogazione di servizi personali, la vendita di beni e la locazione di qualsiasi mezzo di trasporto. Gli Stati membri saranno tenuti a scambiare i dati automaticamente con gli altri Paesi.

Tali novità riguarderanno le piattaforme digitali situate sia all’interno che all’esterno dell’UE e si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2023.

È previsto che la comunicazione abbia luogo in un solo Stato membro (le piattaforme situate all’esterno della UE dovranno comunque registrarsi in uno Stato membro e inviare le informazioni a quest’ultimo che, a sua volta, le condividerà con gli altri Stati membri).

Tale quadro normativo consentirà alle autorità competenti di due o più Stati membri di effettuare audit congiunti, grazie ad un meccanismo di collaborazione più efficace e immediato.

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della direttiva, mentre la loro applicazione dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2023.

Proposta di direttiva del 12 aprile 2021

Con la proposta di direttiva del 12 aprile 2021, la Commissione europea ha definito uno schema normativo finalizzato ad introdurre un’esenzione IVA generalizzata per i beni e i servizi resi disponibili agli Stati membri e ai cittadini durante i periodi di crisi e di emergenza.

Con tale proposta, la Commissione mira a ottimizzare l’utilizzo dei fondi UE destinati a far fronte a situazioni di crisi, in una prospettiva sia di breve sia di medio/lungo termine.

Sotto il profilo oggettivo, rientrerebbero nel campo di applicazione della proposta, ad esempio, i farmaci, medicinali, dispositivi medici, prodotti non medici necessari per far fronte a crisi umanitarie ed un’ampia gamma di servizi.

Data l’urgenza dell’iniziativa legislativa, sarebbe previsto che gli Stati membri applichino retroattivamente l’esenzione IVA alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.



Risposta ad interpello n. 259 - Credito beni strumentali nuovi

Con la risposta all'interpello n. 259 del 23 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, comma 189, L. 160/2019.

Posto che, in base alla normativa, presupposto per la fruizione del credito è che i beni agevolati non siano destinati a strutture produttive site all'estero, l'istante ha chiesto chiarimenti in merito alla spettanza dell'agevolazione nel caso in cui i beni siano impiegati dal beneficiario per la realizzazione di servizi di manutenzione o per nuove pose, per conto dei propri clienti, svolti prevalentemente presso impianti (pipeline) situati all'estero.

L'Agenzia, dopo aver ricordato che la ratio della disciplina è quella di scoraggiare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un'agevolazione fiscale, senza che il bene stesso abbia contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa ubicata in Italia, ha stabilito che, nel presupposto che il luogo presso cui è realizzato l'intervento di manutenzione non abbia le caratteristiche tali da rappresentare di per sé una struttura produttiva ubicata all'estero, lo svolgimento di tali attività, con impiego temporaneo di mezzi e personale, anche al di fuori del territorio dello Stato, non configura un'ipotesi di delocalizzazione, a condizione che tali beni agevolabili appartengono alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell'attività ordinariamente svolta dalla stessa.

Risposta ad interpello n. 956-343 - Rivalutazione beni immateriali non iscritti in bilancio

Con la risposta ad interpello n. 956-343 del 8 aprile 2021, la Direzione Centrale Grandi Contribuenti ha chiarito che è possibile dare rilevanza fiscale alla rivalutazione di beni immateriali, quali i marchi e il know how, i cui costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, siano stati imputati al conto economico dell'esercizio di sostenimento, purché detti beni siano ancora giuridicamente tutelati alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione.

In particolare, l'istante chiedeva conferma in merito alla possibilità di rivalutare, ex art. 110, del D.L. n. 104/2020, un know how autoprodotta, giuridicamente ancora tutelato, i cui relativi costi erano stati imputati integralmente al conto economico dell'esercizio di sostenimento.

L'Agenzia, nel fornire risposta favorevole al contribuente, ha evidenziato che, in assenza di espresse disposizioni di segno contrario, rilevanti ai fini fiscali, l'iscrizione dei maggiori valori emergenti dalla rivalutazione contabile crea il presupposto per il riconoscimento degli stessi anche ai fini fiscali, previo pagamento dell'imposta sostitutiva.

La decisione è fondata sulla necessità di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra società che hanno deciso di spendere i costi a conto economico rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno invece deciso di capitalizzarli, come peraltro già evidenziato dall'OIC che, nel documento interpretativo n. 7, aveva sancito la possibilità di procedere alla rivalutazione di detti beni immateriali, ai fini civilistici-contabili.

Con tale pronuncia è stata fatta finalmente chiarezza sul tema che aveva dato adito a prese di posizione discordanti da parte delle Direzioni Regionali di Lombardia e Veneto.

Agenzia delle Entrate - Principi di diritto n. 5, 8 e 9 del 8 aprile 2021 - regime delle Controlled Foreign Companies

Con i principi di diritto n. 5, 8 e 9 del 8 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta, fornendo chiarimenti, sull'applicazione del regime delle "Controlled Foreign Companies" cd. CFC, ex art. 167 del Tuir, nella versione vigente ante modifiche apportate dal D.Lgs. n. 142/2018 (di recepimento della Direttiva Atad ed applicabile a partire dal 2019). Si tratta di chiarimenti che possono comunque risultare utili anche ai fini della disciplina attualmente in vigore in quanto, nelle more dell'emanazione del nuovo provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, risulta ancora applicabile il provvedimento n. 143239/2016, oggetto di commento.

Il principio di diritto n. 5 si occupa della lett. g), del paragrafo 5.1, del succitato provvedimento del 2016, secondo cui *"l'imposizione italiana nei limiti del 5 per cento del dividendo o della plusvalenza, previsto negli articoli 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del TUIR, si considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione"*.



Al riguardo, l’Agenzia ha chiarito che l’art. 166 del Codice tributario lussemburghese, il quale statuisce l’esonero totale delle plusvalenze e dei dividendi, con indeducibilità dei relativi costi, non può essere considerato equivalente al regime italiano di tassazione parziale dei suddetti dividendi e plusvalenze e che quindi non può trovare applicazione la lettera g) sopracitata. Ciò in quanto la normativa lussemburghese prevede che l’ineducibilità dei costi e delle svalutazioni delle partecipazioni trovi applicazione nei soli limiti del reddito esente e che, al momento della cessione della partecipazione, l’eventuale plusvalenza realizzata venga assoggettata a tassazione fino a concorrenza delle eccedenze dedotte.

Il successivo principio n. 8 commenta la lett. d) del paragrafo 5.1 del provvedimento, secondo cui “*sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alle legge o per piani di rientro (ad esempio, gli ammortamenti)*”.

In particolare, l’istante chiedeva se, nel calcolo della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale domestica, si possa qualificare come variazione non permanente con riversamento certo e predeterminato l’ineducibilità degli interessi passivi ex art. 96 del TUIR. Sul punto, l’Agenzia afferma che tale riversamento non può considerarsi “certo e predeterminato”, non solo per quanto concerne l’esercizio di riferimento ma, soprattutto perché in assenza di interessi attivi o di ROL capienti tale eventualità potrebbe non verificarsi mai. Quindi, tale variazione in aumento deve essere considerata rilevante ai fini della verifica del tax rate virtuale domestico, in quanto legata ad un evento incerto nell’an e nel quantum.

Il principio n. 9 fa infine chiarezza in merito al concetto di “*livello nominale di tassazione*”. In particolare, viene stabilito che, ai fini della verifica delle condizioni previste dall’art. 167, comma 4, del TUIR, il termine di confronto da utilizzare dal lato estero è la sola imposta sul reddito facendo riferimento, qualora esistente, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato estero. Tale precisazione potrebbe tornare utile ai fini dell’attuale disciplina in materia di dividendi black list, la quale ricomprende anche gli utili provenienti da partecipate non controllate il cui livello di tassazione nominale è inferiore al 50% di quello italiano (art. 47-bis, comma 1, lett. b) del TUIR).

Risposta ad interpello n. 279 - Determinazione base ACE rilevazione degli errori contabili

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 279 del 21 aprile 2021, ha chiarito il trattamento fiscale da riservare alla correzione di errori contabili e gli impatti che tale procedura comporta sulla determinazione della base di calcolo ai fini ACE.

Nel caso di specie, l’istanza di interpello è stata formulata da una Società che aveva rilevato un errore contabile relativo ad un avviamento fiscalmente rilevante, con ancora 15 anni di ammortamento residuo su un piano di ammortamento complessivo di 40 anni. In particolar modo, la Società aveva rilevato che l’ammortamento dell’avviamento in un arco temporale di 40 anni non risultava giustificabile in base ai principi contabili adottati dalla stessa ed aveva conseguentemente proceduto alla correzione di detto errore contabile attraverso la svalutazione dell’avviamento residuo. A fronte di ciò l’istante chiedeva conferma in merito alla possibilità di dedurre negli anni a venire, mediante variazioni in diminuzione ai fini IRES e IRAP, un importo pari a 1/18 del costo originario dell’avviamento fino al completo riassorbimento del costo fiscale ante svalutazione.

Per l’Agenzia delle Entrate la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente non è corretta in quanto l’errore di competenza, secondo l’Ufficio, non può mai comportare lo spostamento in avanti o all’indietro del momento di deduzione degli oneri e, pertanto, in questo caso, dell’ammortamento dell’avviamento. Per recuperare le quote di ammortamento non dedotte a causa degli errori contabili, l’Agenzia ritiene percorribile la presentazione di dichiarazioni integrative a favore, limitatamente, tuttavia, ai periodi di imposta ancora non definiti. Parimenti con riferimento all’ACE, l’Ufficio ritiene che si dovranno presentare dichiarazioni integrative (riducendo l’importo degli utili destinati a riserva), considerando, quale limite del patrimonio netto, l’importo esistente dopo la correzione contabile.



Risposta ad interpello n. 281 - Prima applicazione IAS/IFRS: chiarimenti su componenti da eliminazione del fondo ammortamento

Sulla base della risposta all'interpello n. 281 del 21 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate si è espressa nel senso che ai componenti derivanti dall'eliminazione del fondo ammortamento, in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS, si rende applicabile il disposto dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 38 del 2005 nella parte in cui prevede che *"il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, rispettivamente, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti"*.

Risposta ad interpello n. 225/2021 - Operazioni straordinarie e ruling *patent box*

Sulla base della risposta all'interpello n. 225/2021, non rappresenta abuso del diritto un'operazione di riorganizzazione che prevede due scissioni e un conferimento di partecipazioni, compreso il trasferimento dell'agevolazione da *patent box*.

Il tema deriva da una fattispecie che vede la seguente casistica:

- Alfa è una holding posseduta da membri della famiglia che detengono le quote a titolo di piena proprietà, nuda proprietà ed usufrutto;
- Le partecipate prevedono nel capitale anche i soci persone fisiche;
- Alfa ha in corso un ruling da *patent box* in relazione a dei brevetti di proprietà detenuti mediante contratti di licenza stipulati con Beta e Gamma;
- Beta ha in corso un ruling da *patent box* per l'utilizzo diretto dei brevetti.

Oggetto della riorganizzazione è: (i) separare il comparto immobiliare e quello di holding; (ii) creare una subholding di controllo delle operative.

Le operazioni straordinarie previste erano:

- una scissione parziale proporzionale a favore di una beneficiaria che accoglierà il comparto immobiliare di Beta;
- una scissione parziale proporzionale dei brevetti di Alfa a favore di Beta;
- un conferimento delle partecipazioni, ex articolo 177, comma 2, del Tuir, detenute da Alfa e dai membri della famiglia nelle società Delta, Beta e Gamma a favore di una subholding conferitaria di nuova costituzione.



Cass. sez. trib., 14 aprile 2021, n. 9723 - Costi “black list”

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9723 del 14 aprile 2021, ha statuito che in tema di imposte sui redditi, in caso di omessa o incompleta esposizione di componenti negativi del reddito inerenti ad operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati a regime fiscale privilegiato, la contestazione della violazione costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, di cui all’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998. Ciò in quanto, se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore.

In particolare, la fattispecie esaminata dalla Corte concerne una società che non aveva indicato, nel quadro della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2004, gli acquisti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Indicazione che veniva specificamente richiesta dall’articolo 110, comma 11, del Tuir prima della sua abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2016, ad opera della legge 208/2015. Il citato comma 11 stabiliva, infatti, che le spese e gli altri componenti negativi relativi a operazioni con controparti black-list dovevano essere indicati nella dichiarazione dei redditi, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 8, comma 3-bis, del D.Lgs. 471/1997.

Nel corso del giudizio la società ne era uscita parzialmente vittoriosa in quanto la CTR aveva ritenuto che la presentazione della dichiarazione integrativa, in cui erano indicate le operazioni con le controparti black-list, portasse all’applicazione della sola sanzione fissa di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 472/1997.

Viceversa, la Corte di Cassazione, confermando un precedente orientamento interpretativo (Cfr. sentenza 9338/2020) ha affermato che la contestazione di omessa indicazione delle operazioni in esame, anche laddove sia stata presentata l’integrativa, porta all’applicazione sia della sanzione proporzionale, fino a 50.000 euro, sia di quella fissa per irregolarità dichiarativa.

Ordinanza n. 9635 del 13 aprile 2021 - Corte di Cassazione - termini per emissione avviso di accertamento

Il mancato rispetto del termine di 60 giorni per l’emissione dell’avviso di accertamento è causa integrale di illegittimità dell’atto. Questo anche nel caso in cui, come nella specie affrontata dalla Suprema Corte, parte della pretesa sia fondata sull’esito delle indagini bancarie per le quali non vi è l’obbligo di confronto preventivo prima dell’emissione dell’accertamento.

Ordinanza n. 10285 del 20 aprile 2021 - Corte di Cassazione - competenza

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10285 del 20 aprile 2021 ha affermato che per determinare la deducibilità di un costo i principi contabili prevalgono sull’art. 109 del Tuir.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato ad una Società l’indebita deduzione, nell’anno di imposta 2005, del costo di acquisto di un fabbricato, qualificato come bene merce, disponendone la tassazione del maggior reddito imponibile ai fini IRES ed IRAP. Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria la contribuente, avendo acquistato l’immobile all’asta in virtù di decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Roma nel 2004, avrebbe dovuto esporre il costo nella dichiarazione relativa all’anno 2004, nel quale si era formato il titolo giuridico che ne costituiva la fonte. Dunque, secondo l’Agenzia vi era stata una violazione della regola generale di imputazione dei costi sancita dall’articolo 109, comma 2, lett. a) del Tuir.

In questo scenario la Cassazione ha ribaltato la sentenza di secondo grado, che aveva accolto tesi dell’Agenzia, stabilendo che la determinazione della base imponibile delle società di capitali “è ispirata al criterio della “derivazione” dal risultato del conto economico, redatto in conformità ai canoni del codice civile ed ai principi contabili nazionali Di conseguenza, *“nella dichiarazione fiscale l’imponibile è liquidato apportando all’utile o alle perdite di esercizio quelle sole variazioni previste in esecuzione dello stesso TUIR, per la basilare esigenza di temperare i necessari margini di discrezionalità del prudente apprezzamento imprenditoriale propri del sistema civilistico, con i canoni di certezza, semplicità e prevenzione anti-elusiva che modulano l’interesse fiscale”* (Cass. Sez. 5, ord. 3/4/2019, n. 9252, cit.)”.



Risposta ad interpello n. 236 del 9 aprile 2021 - Tenuta e conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 236 del 9 aprile 2021, ha precisato l'esatta portata dell'art. 7 comma 4-quater del D.L. n. 357/1994.

Tale norma è intervenuta sulla tenuta dei registri contabili elettronici, stabilendo l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dei verificatori.

L'istante, intendendo avvalersi dell'art. 7 comma 4-quater citato, ha chiesto all'ufficio conferma circa la correttezza della seguente procedura:

- tenere i registri contabili elettronici aggiornati e memorizzati nel software gestionale, senza procedere alla conservazione sostitutiva tramite apposizione della marca temporale e firma digitale, procedendo alla stampa su carta solo su richiesta da parte degli organi di controllo, in caso di accessi/ispezioni/verifiche;
- determinare l'imposta di bollo sulla base del numero di registrazioni contabilizzate e procedere al versamento mediante F24.

L'Ufficio ha però risposto negativamente al primo punto puntualizzando che la tenuta dei registri, cui fa riferimento la norma in questione, e la conservazione, cartacea o elettronica, rappresentano adempimenti distinti, seppur posti in continuità.

Pertanto, i registri tenuti in formato elettronico, ai fini della loro regolarità, non necessitano di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma, entro tale termine, vanno posti in conservazione:

- nel rispetto del DM 17/06/2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico; ovvero
- stampati su carta.

Sono state, invece, condivise le osservazioni dell'istante in merito alla liquidazione e versamento dell'imposta di bollo. In particolare, è stato precisato che per i libri contabili tenuti con sistemi informatici l'assolvimento dell'imposta deve avvenire secondo le regole stabilite con DM 17/06/2014 (i.e. versamento con F24, utilizzando il codice tributo 2501, in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ogni 2500 registrazioni), indipendentemente dalle modalità di conservazione sostitutiva ovvero cartacea.

Risposta ad interpello n. 301 del 28 aprile 2021 - Ravvedimento operoso dell'errata applicazione del meccanismo del *reverse charge*

Secondo la normativa IVA (art. 17, commi 2 e 3), per le operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia, poste in essere tra soggetti non stabiliti, né qui in possesso di una stabile organizzazione, il fornitore dei beni deve emettere fattura con IVA utilizzando la partita IVA italiana, acquisita mediante identificazione diretta (secondo quanto stabilito dall'articolo 35-ter del decreto IVA) ovvero attraverso un rappresentante fiscale (articolo 17, comma 2, del medesimo decreto IVA).

Diversamente - sempre in base alla normativa IVA richiamata - le cessioni poste in essere da un soggetto non stabilito nei confronti di un soggetto stabilito (perché operante tramite una società o una stabile organizzazione), sono soggette al meccanismo del *reverse charge* che prevede l'applicazione dell'IVA da parte del cliente stabilito.

Nel caso oggetto dell'interpello, il fornitore dei beni (esistenti in Italia) ha fatturato tali cessioni senza addebito di IVA nell'erronea convinzione che il cliente operasse in qualità di "soggetto stabilito", tramite la propria stabile organizzazione italiana. Di conseguenza:

- il fornitore ha emesso fatture direttamente dall'estero invece che dalla propria posizione IVA italiana;
- il cessionario, nell'erroneo convincimento di ricevere in Italia beni di provenienza UE - in quanto fatturati dalla partita IVA estera del fornitore - ha regolarmente dichiarato acquisti intracomunitari, assolvendo l'imposta mediante il *reverse charge*.

L'Agenzia, interpellata su quali fossero le conseguenze sanzionatorie del comportamento erroneo delle parti, ha stabilito che nel caso di specie si rende applicabile la sola sanzione amministrativa compresa fra 250 Euro e 10.000 Euro, di cui all'articolo 6, comma 9-bis.2 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

È stato, inoltre, precisato che la predetta sanzione è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun committente.



- ▶ Decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-Svizzera, del 12 marzo 2021, che modifica il capitolo III, e gli allegati I e II, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza [2021/714]
- ▶ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

entrambi in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 149/10 del 30 aprile 2021.

Con la decisione n. 1/2021 è stato approvato l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro. I negoziati sugli accordi erano stati portati a termine in una fase molto tardiva che non aveva consentito la revisione giuridico-linguistica finale dei testi prima della firma.

La versione dell'accordo provvisorio dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'unione Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, da una parte, e Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 444/14 del 31 dicembre 2020.

I testi facenti fede e definitivi, tra cui l'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, hanno sostituito ora *ab initio* le versioni già firmate e sono stati acclusi alla decisione ora pubblicata.

Regolamento delegato (UE) 2021/704 della Commissione, del 26 febbraio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

Con il regolamento in esame la Commissione ha adeguato il dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,1 % in aggiunta al dazio doganale applicabile sulle importazioni dagli Stati Uniti dei quattro prodotti NC 0710 40 00 (Granturco dolce) , ex 9003 19 00 "*montature di metalli comuni*", 8705 10 00 (Gru-automobili), 6204 62 31 (*pantaloni di tessuti detti "Denim"*).

Tale misura è stata assunta a seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (*Continued Dumping and Subsidy Offset Act - «CDSOA»*) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), a norma del regolamento (UE) 2018/196.

Decisione (UE) 2021/660 della Commissione, del 19 aprile 2021, recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020

La decisione (UE) 2021/660, richiamando la Decisione (UE) n. 491 del 3 aprile 2020 che ha stabilito le condizioni per l'applicazione dell'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA alle merci importate al fine di contenere e contrastare gli effetti della pandemia in corso, ha ulteriormente prorogato il termine di applicabilità di quest'ultima fino al 31 dicembre 2021, che sarebbe altrimenti spirato il 30 aprile 2021.



Avviso agli operatori economici - 2021/C 136/06 in GU C 136 del 19 aprile 2021 – Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Le sospensioni previste dell'articolo 31 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sono un istituto che consente la rinuncia totale o parziale del dazio doganale normale applicabile alle merci importate per consentire alle imprese unionali di utilizzare materie prime, semilavorati o componenti senza dover pagare i normali dazi previsti dalla tariffa doganale comune. Il fine è quello di stimolare l'attività economica delle industrie dell'Unione, migliorandone la capacità competitiva, creando occupazione, ammodernando le strutture.

L'elenco viene periodicamente modificato (a gennaio e luglio di ogni anno) per prendere in considerazione le nuove richieste presentate dagli Stati membri.

Le domande di sospensioni e contingenti tariffari devono essere presentate dagli operatori a un ufficio centrale in ciascuno degli Stati membri o in Turchia. Gli Stati membri e la Turchia dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste comunicano alla Commissione le proposte di sospensioni e di contingenti tariffari autonomi.

Con la comunicazione in trattazione la Commissione ha rappresentato di aver ricevuto le richieste che possono essere consultate dagli operatori all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=it&Screen=0

Entro il 17 giugno 2021 gli operatori possono far pervenire alla Commissione, tramite le amministrazioni nazionali, eventuali obiezioni nei confronti delle nuove richieste.

Comunicazione della Commissione relativa alla restituzione dei dazi antidumping - 2021/C118/06 in GU C 118 del 7 aprile 2021

Con la comunicazione in esame la Commissione ha definito gli orientamenti sulle modalità di presentazione di una domanda di restituzione dei dazi antidumping a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, che sostituiscono le precedenti risalenti al 2014.

La procedura deve essere utilizzata per richiedere la restituzione dei dazi antidumping già corrisposti quando risulti che il margine di dumping, in base a cui i dazi sono stati stabiliti, è stato eliminato o ridotto ed implica un'inchiesta riguardo alle esportazioni nell'Unione del produttore esportatore e il calcolo di un nuovo margine di dumping.

Regolamento delegato (UE) 2021/576 della Commissione, del 30 novembre 2020, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 per includere la Repubblica dell'Uzbekistan tra i paesi che beneficiano delle preferenze tariffarie nell'ambito dell'SPG+

Con il Regolamento in esame la Commissione ha esaminato la domanda della Repubblica dell'Uzbekistan ed ha ritenuto opportuno concedere alla stessa di beneficiare dell'SPG+ , aggiornando nel contempo l'all. III del Regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate.

L'SPG+ è un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, concesso a taluni paesi il cui elenco è specificato nell'all. IX al citato regolamento.

I prodotti interessati dal regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile sono riportati nell'all. III e ad essi sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune.



DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi - Controlli radiometrici sui prodotti in importazione

L'art. 9 del Decreto legge in esame ha prorogato non oltre il 30 settembre 2021 l'applicazione delle attuali disposizioni relative ai controlli radiometrici previste dall'art. 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, sui prodotti in importazione.

L'art. 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 prevedeva l'emanazione entro 120 giorni di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, contenente tra le altre le disposizioni le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza.

La sorveglianza radiometrica sulla base del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100 si applica su numerosi prodotti dell'industria meccanica ed automobilistica e richiede l'effettuazione di un controllo radiometrico prima della presentazione della dichiarazione doganale.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 16 del 30 aprile 2021 - Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR1 "Full digital" - aggiornamento

Con la circolare in esame l'ADM ha fornito istruzioni in merito al rilascio dei certificati attestanti l'origine preferenziale delle merci. In considerazione della proroga dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso al Covid-19, è stato prorogato l'utilizzo della di c.d. "previdimazione" dei certificati EUR1, EURMED e A.TR sino al 31 luglio 2021.

La "previdimazione" non viene più consentita con riferimento alle esportazioni dall'Italia verso la Svizzera, a seguito della positiva sperimentazione procedura EUR1 "full digital" applicabile, a decorrere dal 15 marzo 2021 a tali operazioni.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale n. 109510 del 14 aprile 2021 - Autorizzazione esportazione vaccini contro il Covid-19. Proroga termini e ulteriori indicazioni

Con la Determinazione Direttoriale in esame l'Agenzia delle Dogane ha disposto la presentazione dell'autorizzazione all'esportazione unitamente alla dichiarazione doganale di esportazione in dogana.

L'autorizzazione è redatta secondo il modello previsto dall'Allegato 1 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/442 e rilasciata dal competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - DG UE - Ufficio X della Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale n. 100615 del 06 aprile 2021 - E-commerce B2C

L'ADM al fine di garantire una gestione semplificata delle procedure e delle formalità da svolgere per le importazioni relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate e-commerce per merce di valore trascurabile avente come destinatario finale un soggetto privato e in considerazione delle nuove strategie di controllo, è intervenuta sulla materia già regolata dalla procedura della Direttoriale n. 344910 del 6 ottobre 2020.

Con tale ultima disposizione era stata introdotta una procedura per la definizione e la semplificazione delle formalità da svolgere per le operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate e-commerce, per merce di valore fino a 22 euro non soggetta a vincoli e/o limitazioni.

Le nuove disposizioni prevedono ora l'accesso a procedure dichiarative con dati ridotti a seguito di ottenimento di autorizzazione; tali nuove procedure si applicano fino all'entrata in vigore delle norme di cui al c.d. pacchetto IVA per il commercio elettronico, previsto per il 1° luglio 2021.

La determinazione direttoriale fissa le disposizioni relative all'elenco distinto in sezioni ed alle disposizioni di dettaglio, tra le quali la possibilità di utilizzare il codice convenzionale 9990 9909 00 anziché quello dello specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce da importare.

Sono escluse le spedizioni che contengono i prodotti alcolici, i profumi e l'acqua da toilette, i tabacchi e i prodotti del tabacco.



LEGGE 22 aprile 2021, n. 53 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 - 2020

Con la legge in questione è stata data la delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione Europea.

Tra queste, riportate nell'allegato A alla citata legge, vanno segnalate:

- la **direttiva 2008/118/CE** del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la *direttiva 92/12/CEE* per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione - **termine di recepimento: 30 giugno 2022**;
- la **direttiva (UE) 2020/262** del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) - **termine di recepimento: 31 dicembre 2021**.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 17 del 30 aprile 2021 - Articolo 1, commi 1124 e 1125, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, di modifica dell'articolo 62-quater, del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - Risposte ai quesiti più frequenti - Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

Con la circolare n. 17/2021 l'ADM fornisce risposte ai quesiti più frequenti relativi all'interpretazione e applicazione dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo alla luce delle previsioni dell'art. 1, co. 1124 e 1125, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l'art. 62-quater, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, N. 504.

Il documento di prassi commenta: la Determinazione direttoriale del 18 marzo 2021, prot. n. 83685/RU, la Determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923/RU e la Determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 93445/RU e affronta le tematiche relative:

- alla richiesta di registrazione dei prodotti liquidi da inalazione e invio campione per ogni singolo prodotto
- al sistema di stoccaggio e obblighi del soggetto autorizzato
- alle indicazioni che deve fornire il soggetto obbligato
- alla possibilità di richiedere procedure informatizzate per la tenuta dei registri contabili e per la formazione e trasmissione telematica dei prospetti riepilogativi al soggetto autorizzato
- alle vendite a distanza
- ai condizionamenti e contrassegni

oltre ad altre ulteriori disposizioni concernenti la migliore applicazione del tributo.



Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 900 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 11 maggio 2021.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2021 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.